



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Registro Generale n. 95

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 14-10-2024

OGGETTO: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DEL COMUNE DI SUBBIANO (CAPOLUOGO)..

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 10.09.1990 n. 282 “Approvazione del Regolamento Nazionale Polizia Mortuaria” e le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

VISTI gli artt. 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione;

VISTA la Legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

VISTO il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che allo stato attuale

- i loculi del settore G ed H del Cimitero Comunale di Subbiano hanno una limitata disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove tumulazioni, e che si rende necessario procedere alla estumulazione ordinaria di alcune salme;

ACCERTATO che

- per talune salme poste nel settore G ed H elencate nell’allegato B parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono abbondantemente trascorsi i 60 (sessanta) anni di tumulazione indicati nell’art. 82 comma 1 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., e che pertanto si può procedere ad estumulazione ordinaria;

VISTO:

- l’art. 4 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata dalle operazioni di estumulazione, durante tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse;



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

CONSIDERATO:

- che l'ufficio comunale dei servizi cimiteriali metterà in atto ogni strumento di ricerca utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'estumulazione ordinaria, secondo modalità e criteri indicati nella presente ordinanza e nell'avviso allegato alla medesima;
- che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sia stato possibile rintracciare i parenti delle salme estumulate, si procederà comunque d'ufficio all'estumulazione ordinaria della salma trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza presso l'albo pretorio e l'affissione presso il Cimitero Comunale;

ORDINA

- 1) che a partire dal mese di novembre 2024 avranno inizio le operazioni di estumulazione ordinaria delle salme i cui nominativi sono elencati nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- 2) che la chiusura e il contestuale divieto di accesso nell'area del cimitero di Subbiano sarà disposta nelle giornate di esecuzione delle operazioni e fino ad ultimazione dei lavori di estumulazione ordinaria, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni;
- 3) che durante le operazioni di estumulazione siano adottate le cautele necessarie ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate;
- 4) che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni;
- 5) che sia redatto quotidianamente, ad opera del dipendente comunale incaricato delle operazioni di estumulazione, apposito verbale che indichi il numero delle salme estumulate, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);

INVITA

I familiari dei defunti presenti nelle strutture oggetto di estumulazione ordinaria, indicati nell'allegato "B", della presente ordinanza, a rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici, tel. 0575/421723 e/o 0575/421724, per disporre in merito alla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti e per formulare la eventuale scelta in caso di incompleta mineralizzazione entro il 05 novembre 2024;

INFORMA

- 1) che ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, è la dott.ssa Arianna Peluzzi, mentre Responsabile del procedimento per le operazioni di estumulazione e smaltimento dei rifiuti è l'Ing. Jr. Laura Paolucci Responsabile dell'Area Tecnica;



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

- 2) che le operazioni di estumulazione ordinaria sono a totale carico dell'Amministrazione comunale, senza alcun onere per i familiari;
- 3) che le operazioni avverranno anche in assenza dei familiari interessati;
- 4) con riferimento ad oggetti o ricordi personali così come alle opere e materiali installati sulle sepolture comuni e private, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria;
- 5) che nel caso di incompleta mineralizzazione, la salma potrà:
 - a) essere inumata, per il periodo prescritto dalle norme in vigore;
 - b) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile, per il periodo prescritto dalle norme in vigore;
 - c) essere avviati alla cremazione previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130/2001 (coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civ.);
- 6) che nel caso di completa mineralizzazione, le ossa rinvenute saranno raccolte in cassette di zinco, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e potranno essere tumulate con le seguenti modalità:
 - a) in ossari concessi a titolo oneroso dall'Amministrazione Comunale o già in concessione;
 - b) all'interno di loculi, tombe, cellette, cappelle già in concessione ad altri congiunti, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria;
 - c) essere avviati alla cremazione previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130/2001 (coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civ.);
 - d) essere collocate in ossario comune;
 - e) essere collocati in altri cimiteri, anche fuori Comune, previa autorizzazione al trasporto di resti mortali.
- 7) tutte le spese per l'eventuale concessione di cellette/ossari, per l'acquisto cassette di zinco o di urne cinerarie, per le operazioni di chiusura o di inserimento dei resti mortali in altri loculi, saranno a carico dei richiedenti. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese inerenti e conseguenti la cremazione, compreso il trasporto dei resti mortali e le eventuali pratiche amministrative connesse alla cremazione.
- 8) notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni verrà comunicata, con alcuni giorni di anticipo sulla data prestabilita, direttamente ai congiunti che avranno lasciato il proprio recapito telefonico al personale dell'Ufficio Servizi Demografici oppure con missiva all'intestatario dell'utenza relativa alla lampada votiva;

DISPONE

- la chiusura e la riapertura dei cancelli del Cimitero Comunale nell'orario disposto e reso noto con appositi avvisi da esporre preventivamente su tutti gli accessi;
- che la presente ordinanza sia pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero comunale di Subbiano;



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

- che copia della presente ordinanza sia inviata agli Uffici Comunali interessati in relazione all'oggetto;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. Toscana Sudest di Arezzo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Arezzo-Ufficio Territoriale del Governo;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO
Ilaria Mattesini

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del ai sensi dell'art. 24 del
D.Legs 07/03/2005, n.82 e s.m.i.